

Autorità per le Garanxie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 432/10/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 28/10/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIO MONTE GELBISON SRL PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2, E DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 9 settembre 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante "Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante "Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS";

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante "Attuazione della nuova Organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2009, n. 25, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle verifiche effettuate da questa Autorità sui dati dichiarati al Catasto frequenze nelle aree in cui è già avvenuta la completa digitalizzazione (cd. "switch-off"), si è, altresì, provveduto a verificare se gli operatori avessero trasmesso, entro i termini previsti dall'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., la comunicazione annuale telematica, relativa all'anno 2008, al Registro degli Operatori di Comunicazione;

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro, n. 28/10/ISP del 19 aprile 2010, notificato in data 4 maggio 2010, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982 n. 890 e s.m.i., con il quale veniva contestata alla società Radio Monte Gelbison S.r.l., con sede legale in Vallo della Lucania (SA), via Loreto Snc, la violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS e s.m.i., sanzionabile ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo allegato A in forza di rinvio all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto ad inviare, entro i termini

L



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

previsti, la prescritta comunicazione annuale telematica con riferimento all'anno 2008 al competente ufficio di questa Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari a due volte il minino edittale, corrispondente ad euro 1032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della comunicazione annuale nei termini e nelle modalità stabilite dall'Autorità ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione, relativa all'anno 2008, al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che la stessa non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione delle norme di settore;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse non risultano tali da essere compromesse dall'adozione di una sanzione pari a due volte il minimo, cioè nella misura corrispondente all'oblazione;

hy



Autorità per le Garanxie nelle Comunicazioni

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Radio Monte Gelbison S.r.l., con sede legale in Vallo della Lucania (SA), via Loreto Snc, di pagare la somma di € 1032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver provveduto ad inviare, entro i termini previsti, la prescritta comunicazione annuale telematica con riferimento all'anno 2008 al competente ufficio di questa Autorità;

DIFFIDA

il predetto operatore a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

INGIUNGE

alla società Radio Monte Gelbison S.r.l. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera 666/08/CONS, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 432/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DEL. N. 432/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

M



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 9 settembre 2010

IL PRESIDENTE Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola